



SENTENZA N. 309/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul il ricorso iscritto al n. **73236/PM** del registro di segreteria, depositato in data 12/5/2021 da **(omissis)**, nato a (omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro D'Isa (P.E.C.: mauro.disa@avvocatismcv.it) in virtù di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alvignano (CE) al Corso Umberto I n. 64, CONTRO l'INPS (Sede Centrale di Roma e Sede provinciale di Caserta), PER la rideterminazione della pensione in godimento mediante ricalcolo sulla base dell'aliquota del 44% prevista dall'art. 54 DPR 1092/1973;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Assenti le parti alla pubblica udienza del 5 giugno 2024;

RITENUTO IN FATTO

Con il gravame parte ricorrente -già dipendente dell'Arma dei Carabinieri cessato dal servizio con pensione diretta ordinaria liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1/12/2018- ha espresso doglianza in merito alla circostanza che l'INPS ha provveduto a determinare il trattamento pensionistico di cui è titolare, per la parte riconducibile alla cd. quota retributiva, facendo applicazione dell'art. 44 DPR 1092/1973, in materia di pensioni per il personale civile, anziché della più

favorevole previsione di cui all'art. 54 dello stesso testo unico disciplinante il trattamento di pensione per il personale militare, precisando a tal fine di avere maturato alla data del 31/12/1995 anzianità inferiore a 18 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni e 3 mesi) ed esponendo la propria tesi mediante riferimento al quadro normativo e alle numerose decisioni favorevoli emesse in precedenza da questa Corte dei conti, nonché alla decisione n. 1/2021/QM delle SS.RR.

Con ordinanza a verbale del 6/3/2024, vista la mancata costituzione di parte convenuta, si è onerata parte ricorrente del deposito della prova della notifica del ricorso e del DFU entro 10 gg. dalla predetta udienza e si è rinviata la discussione della causa alla presente udienza.

Tale adempimento non è stato ad oggi eseguito, né vi è costituzione in giudizio dell'Amministrazione previdenziale convenuta.

Il giudizio è quindi passato in decisione e il dispositivo è stato pubblicato in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il *thema decidendum* dell'odierno giudizio è rappresentato dalla sussistenza (o meno) del diritto del ricorrente -che alla data del 31/12/1995 aveva maturato più di 15 ma meno di 18 anni di servizio per poi essere collocato in congedo con complessiva anzianità ben superiore al ventennio- ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico assegnatogli, mediante applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 che, al primo comma, prevede che *"La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo"* e al secondo comma prosegue: *"La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo"*.

La questione in parola, tuttavia, è insuscettibile di esame nel merito, in quanto non risulta depositata, ai sensi dell'art. 155 C.G.C., presso la Segreteria della Sezione, o comunque trasmessa per via telematica, la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione; con la conseguenza che non risulta esservi regolare instaurazione del contraddittorio, configurandosi così, secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale cui si intende dare in questa sede continuità, un'ipotesi di improcedibilità del ricorso (Sez. giur Campania sent. 24.6.2019 n. 242, sent. 17.1.2020 n. 26, sent. 10.2.2022 n. 142; Sezione giur. Veneto sent. 23.2.2018 n. 27, sent. 7.3.2022 n. 48; Sez. giur. Puglia sent. 29.5.2019 n. 366, 29.1.2020 n. 89; Sez. giur. Abruzzo sent. 26.7.2018 n. 92).

Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva di controparte.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA il ricorso improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 5 giugno 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 06.06.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)